

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011¹ è modificata come segue:

Art. 7 Dati concernenti animali delle specie caprina e ovina

¹ Per le aziende detentrici di animali delle specie ovina e caprina, i detentori di animali devono notificare al gestore i seguenti dati e le rispettive mutazioni:

- a. numero di telefono e lingua per la corrispondenza;
- b. relazione postale o bancaria.

² Per animali delle specie ovina e caprina, i detentori di animali devono notificare al gestore i dati di cui all'allegato 1 numero 4 entro tre giorni lavorativi dalla macellazione.

Art. 21 cpv. 5 e 6

⁵ Crea la possibilità di presentare domanda nella BDTA per l'ottenimento di quote del contingente di cui all'articolo 24b dell'ordinanza del 26 novembre 2003² sul bestiame da macello mediante il portale Internet di Agate.

⁶ Rileva i dati di cui all'articolo 24b dell'ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello e li trasmette all'UFAG entro il 7 settembre precedente l'inizio del periodo di contingentamento.

¹ RS 916.404.1

² RS 916.341

Allegato 1 numero 1 lett. e numero 7

1. Dati per animali della specie bovina

Per animali della specie bovina devono essere notificati i seguenti dati:

- e. alla macellazione di un animale:
 - 7. numero BDTA del richiedente, se la macellazione deve essere fatta valere nell'ambito di una domanda per l'ottenimento di quote del contingente di cui all'articolo 24b dell'ordinanza del 26 novembre 2003³ sul bestiame da macello.

Allegato 1 numero 3 lett. j numero 5

3. Dati per gli equidi

Per gli equidi devono essere notificati i seguenti dati:

- j. alla macellazione di un animale:
 - 5. numero BDTA del richiedente, se la macellazione deve essere fatta valere nell'ambito di una domanda per l'ottenimento di quote del contingente di cui all'articolo 24b dell'ordinanza del 26 novembre 2003⁴ sul bestiame da macello.

Allegato 1 numero 4

4. Dati per animali delle specie caprina e ovina

Per poter far valere la macellazione di un animale della specie caprina od ovina nell'ambito di una domanda per l'ottenimento di quote del contingente di cui all'articolo 24b dell'ordinanza del 26 novembre 2003⁵ sul bestiame da macello devono essere notificati i seguenti dati:

- 1. numero BDTA dell'azienda detentrica dell'animale,
- 2. numero BDTA dell'azienda di provenienza,
- 3. genere degli animali,
- 4. numero di animali,
- 5. data di macellazione,
- 6. numero BDTA del richiedente,
- 7. data della notifica.

³ RS 916.341

⁴ RS 916.341

⁵ RS 916.341

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli
Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova